

L'agricoltura trecentesca negli Statuti del Comune di Vinovo

1. — *Della comunità di Vinovo si hanno gli Statuti della prima metà del secolo XV (1).*

Dalle sue 282 rubriche, tante ne compongono l'intero corpo, appare la natura eminentemente rurale della comunità.

Vinovo si trova sulla sponda destra del torrente Chisola, denominato « Non » fino al secolo XVIII (2), che si getta nel fiume Po, attraverso il territorio del comune di Moncalieri.

La località era certamente già abitata sin dal secolo II o III d.C. Lo si può rilevare dai recenti rinvenimenti di tombe in cotto venute alla luce lungo la strada per Calpice (frazione di Moncalieri) « statio estrata Taurini » (3). Da un diploma imperiale del 6 marzo 1163, Vinovo figura nel dominio dei marchesi di Romagnano (4), infeudato ai Vagnoni e poi ai Cavoretto (5) e ai Manfredi. Nel 1265 compaiono come Signori di Vinovo i Della Rovere « de civitate Taurini » (6).

Appartenne ai Savoia-Acaja fino alla morte di Ludovico di Acaja avvenuta in Torino l'11 dicembre 1418 (7).

Con l'affermarsi della signoria di Amedeo VIII di Savoia, le istituzioni comunali e gli ordinamenti statutari vengono mantenuti: i sovrani affermano il loro « jus » con moderazione e rispetto degli ordinamenti locali (8).

Vinovo dovette avere sin dal secolo XIII notevoli attività di vita amministrativa; in un documento del 1265 risultano esistere delle confrarie (9) e in un altro dell'8 aprile 1356 è denominata « villa » (10).

Da più indizi risulta che fu circondata di mura e, conseguentemente, munita di porte (11).

2. — *Dall'esame delle singole rubriche degli Statuti è possibile avere delle indicazioni sulla specie delle coltivazioni nonché delle norme che regolavano l'attività agricola in genere nel territorio di Vinovo agli inizi del 1400 (12).*

Abbiamo precise indicazioni sul tipo di piante da frutto e da legna. Nella rubrica 27, dove vengono date disposizioni circa « arbores facientibus umbram juxta ayas » viene specificatamente indicata l'esistenza dei salici (item statutum est quod quelibet persona habens salices...).

Nella rubrica 29 è indicata l'esistenza di boschi ed è anche indicata la qualità delle piante che li compongono. Il terzo capoverso infatti inizia così: « In ceysiis (legno ceduo) vero et boschis et nemoribus » (13).

La rubrica 30 commina un'ammenda di « solidos viginti » a chi « insciderit alienam plantam arboris bletoni (abete) vel albre (pioppo) ulmi ».

Alla rubrica 175 nell'emanare disposizioni sulla prevenzione degli incendi, viene ricordata un'altra pianta esistente nel territorio: il vinchio. Dice infatti tale rubrica: « item statuerunt quod si quis vel qua persona posuerit ignem in gorreto » (14).

Per quanto riguarda le piante da frutto, sempre alla rubrica 29, sono richiamati: « noxerijs », « pererijs », « pomeriis ».

Attraverso le norme di questa rubrica si apprende che era già praticata l'operazione dell'innesto (« nisi arbores sint antate »).

E' ancora ricordata l'esistenza di viti e vigneti (« vitibus et arboribus allevatis in ortis, altinis... ») (15).

Nella successiva rubrica si fa cenno ai ciliegi (cerexie).

Sempre alle piante da frutto si richiama ancora la rubrica 107 intitolata « De personis dapnum dantibus in alienibus fructibus ».

Vi sono infatti richiamati: il noce (nucibus), il melo (pomis), il nocciuolo (avellanis) (16).

Anche per i prodotti della terra vi sono vari accenni nelle varie rubriche.

Nella già citata rubrica 27 si indica la biada « que obesse possint alicui persona pro excucendo blada » (17).

Al grano si richiama la rubrica 45, « sit unus molendinarius et una mola continua molens granum cum aparatibus oportunis »; mentre alla rubrica 92 nello stabilire la mercede dei campari (18) viene indicata la segala (siliginis) (19).

Alla coltivazione della rapa fa riferimento la rubrica 94, dove si stabilisce il risarcimento per i danni causati « de grossis bestiis » (20).

Nella rubrica seguente si indica il termine « melieriis ». Questo termine, in mancanza di indicazioni precise, reputo debba riferirsi al miglio o al sorgo (21).

Alla coltivazione dei legumi fa esplicito riferimento la rubrica 112 « De accipientibus aliena legumina ». In essa vengono indicate le fave (dolsas fabarum), i ceci (cicerum), le cicerchie (cixerchiarum).

Altri prodotti agricoli quali il fieno (fenum), la canapa (canabum) e il lino (linum) richiama la rubrica 157 nel vietarne il trasporto « in diebus Dominicis, festivitibus Beate Marie... ».

Degli animali usati nei lavori agricoli o allevati dagli agricoltori all'epoca oggetto della presente indagine, vi sono ampi riferimenti negli Statuti.

Così la già citata rubrica 157 menziona i buoi, « item statuerunt quod nemo debeat jungere boves... ». L'esistenza di allevamenti organizzati è riconosciuta dalla rubrica 12 « De leamine (22) portando de vijs », dalla 128 « item statuerunt quod boverij, vacherij, caprerij, porcherij et omes pastores qui aliquam vel aliquas bestiam amiserint, quas custodire deberent... ».

Risultano allevati, inoltre, porci (porcum), galline (galinas), oche (anseris). Li enumera la rubrica 47 « De animalibus non tenendis in

molendinis», e ancora, pecore e capre sono menzionate nella rubrica 60 «*De carnibus ovinis vel caprinis non vendendis pro mutono*».

Ogni comune ebbe sue proprie unità ponderali e mensorie e cercò di conservarle (23).

In Vinovo, secondo gli Statuti, i prodotti agrari avevano come misura di peso il «*sextarium*» e, inoltre, l'emina, «*il quartanus*», «*l'ulnus*», «*il raxum*» e «*il cuzolium*» (24).

Vi erano, poi, misure tipiche per i prodotti della terra e per quelli dell'industria manifatturiera; la «*libra*» lo fu per gli uni e per gli altri. Lo fu anche per il comune di Vinovo che con la rubrica 54 stabilì per la «*libra*» la clausola che fosse «*Januensem*» (25).

Per assicurare l'integrità dei pesi e misure si eleggevano «*per comune vel consilium*» ogni anno «*duo homines legales*» (26).

3. — Severe pene venivano comminate a chi arrecava danni alle colture o compiva furti di prodotti dei campi. La sorveglianza delle campagne era affidata ai campari.

La rubrica 134 statuiva che «*persona inventa fuerit capiendo, portando... bladum aliquod furtive captum... solvat pro bampuo solidos centum*».

Chi era sorpreso a spigolare senza permesso era sottoposto alla pena di «*solidorum trium*»; chi era sorpreso ad attraversare «*alienum seminatium vel possessionem*» doveva pagare «*solidorum unum*»; chi avesse spostato i termini di confine era condannato a versare «*solidos quadraginta bone monete*».

Inoltre chi era sorpreso a sradicare o incidere le piante da frutto o da legna era multato di soldi dieci, «*de nocte... emenda duplicantur*».

Con pene varianti da due a venti soldi si puniva chi asportava legna già tagliata da ardere, chi asportava i pali di sostegno delle viti, chi asportava le siepi di divisione.

«*In diebus Dominicis, festivitibus Beate Marie et festivitibus solemnibus Apostolorum, Beati Johannis Baptiste, Beati Antoni, Beatorum Desiderij et Sebastiani, Sancti Laurencii et Sancte Catheline*» non si poteva effettuare il trasporto dei frutti della terra e «*qui contrafaceret solvat pro bampuo solidos duos*».

Un cenno quali erano le retribuzioni, in quell'epoca, dei lavoratori agricoli si rilevano dagli obblighi che avevano i proprietari di terreni verso i campari.

I campari dovevano ricevere i seguenti compensi: dai proprietari di «*unas vel duabus jornadas*» «*unum sextarium siliginis*»; i proprietari «*usque ad quinque jornadas datur unus quartanus*» e quelli che avevano «*usque ad decem*» giornate versavano «*una emina*». Questi sono gli unici dati riportati negli Statuti che si riferiscono all'ammontare delle retribuzioni; vi è ancora un cenno ai salari nella rubrica 132, ma riguarda solo i termini (*octo dies*) entro i quali devono essere corrisposti, in caso contrario «*solvat solidos quinque dominus qui debebit*».

Anche se non si hanno dati sull'entità della produzione agricola (27) è evidente che la produzione agricola del comune di Vinovo era rivolta a soddisfare esclusivamente i bisogni locali di sussistenza.

La segala doveva essere ancora, fra i grani, quello fondamentale come può dedursi dal fatto di essere presa come base per i compensi ai campari.

L'influenza del clima si rintraccia nello sviluppo delle colture del lino e della canapa e nella frutticoltura.

Carlo Pallavicini

NOTE

(1) Nella Biblioteca Reale di Torino esiste un ms segnato a catalogo ST 824, Vinovo, Capitula (1458-68). Misura cm 21 x 31, e consta di 59 carte; 6 carte sono in principio non numerate, 50 susseguenti, numerate da I a L, 3 in fine non numerate. Delle sei che stanno in principio non numerate, la prima è bianca da ambo le facce, e le altre cinque che seguono, pure non numerate, contengono l'indice dei Capitoli, con questo titolo: « Incipiunt tituli Statutorum Vici Novi registrati et folliati prout infra ». Le carte numerate da I a L contengono lo Statuto propriamente detto, il quale si chiude con l'approvazione del Duca Ludovico di Savoia in data « die decima februarii, anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo octavo », 1458, 10 febbraio. Delle tre carte non numerate che stanno in fine, la prima contiene una seconda approvazione del Duca Amedeo IX di Savoia in data « vicesima terza die septembris millesimo quatercentesimo sexagesimo octavo », 1468, 23 settembre.

Nel foglio I è il « Prologus sive prohemium capitulorum Vicinovi ». Dal pre-detto risulta che non sono questi i primi Statuti di Vinovo, ma una redazione arbitrata tra Valeriano e Giovanni della Rovere, condomini di Vinovo, tanto in proprio che a nome dei figli minori ed eredi del fu Giovanni della Rovere e i credenziali di Vinovo per parte di Giovanni Amedeo Vagnone condomino di Trofarello e Bertino di Bernezzo ricevitore generale per il Piemonte.

(2) In un atto di donazione da parte del Vescovo di Torino al Monastero di S. Solutore di Torino del 1120 si legge: « Curtem Calpice cum omni integritate a fluuio Nono... ». Cfr. GABOTTO F., *L'adesione di Testena alla Lega Lombarda*, Venezia, 1894, estratto da Ateneo Veneto 7-8, pag. 11. Tale denominazione è anche riportata in una carta geografica del 1683 in: *La strada romana delle Gallie* a cura di CHIAUDANO M., Torino, 1939.

(3) Cfr.: RODOLFO G., *La strada romana da Pollenzo a Torino*, Torino, 1942, pag. 19.

(4) Cfr.: GABOTTO F. e ROSSI T., *Storia di Torino*, vol. I, Torino, B.S.S.S., 1911, pag. 131.

(5) Ancora nel 1539 si rileva dalle delibere consiliari che un Carlo di Cavoretto agiva per conto dei Signori di Vinovo.

(6) Cfr.: GABOTTO F. e ROSSI T., op. cit. tavola VI.

(7) Cfr.: COGNASSO F., *Amedeo VIII*, Torino, 1930, pag. 183.

Infatti nell'anno « millesimo ducentesimo nonagesimo quinto » da parte « dominis et nobilibus de Viconouo » viene reso « homagia » a Filippo d'Acaja. Cfr.: DATTA P. L., *Storia dei principi di Savoia del ramo d'Acaja Signori del Piemonte*, Torino, 1832, pag. 28.

(8) Cfr.: ASTUTI G., *Gli ordinamenti giuridici degli stati sabaudi in Storia del Piemonte*, vol. I, Torino, 1960, pag. 496.

(9) Cfr.: COGNASSO F., *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino*, Pinerolo, 1914, in B.S.S.S., doc. CCLXXV; PALLAVICINI C., *Notizie sui prezzi in Piemonte nella seconda metà del secolo XVI dalla contabilità della Compagnia di S. Croce in Vinovo*, *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*, 1956, fascicolo II, pag. 301 e segg.

(10) Cfr.: ARCHIVIO DEL COMUNE DI VINOVO, carte della Rovere, cat. 1, classe 2, fascicolo 2.

(11) Recita infatti la rubrica 10 degli Statuti: «Item statuerunt quod potestas Vicinovi... non possint concedere... sedimen juxta muros Vicinovi», la rubrica 12: «et nemo fundat sepum infra villam muratam Vicinovi» e, ancora, la rubrica 198: «Item statuerunt quod si quis vel si qua de nocte vel furtive aut maliciose trascenderit muros burgi vel subitus portas» e, infine, un atto dell'anno «millesimo quatercentesimo secundo» risulta stilato in «Vicinoui in via publica ante et prope portam Ayra spectabile Martini de Ruore ex dominis eiusdem loci presentibus». Cfr.: ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA DI VINOVO, *Beni e rendite patrimoniali*.

(12) Infatti gli Statuti furono approvati dal duca Ludovico di Savoia il 10 febbraio 1458, ma è da presumere con un certo fondamento, che riflettessero situazioni che erano venute formandosi perlomeno all'inizio del secolo. Una riprova di questa affermazione si può avere dal tipo di monete in cui si comminavano le pene pecuniarie. In alcune rubriche, infatti, pene e infrazioni vengono erogate in «denari vienenses» orbene questo tipo di monetazione risale al secolo X e, benché siano state coniate dagli arcivescovi di Vienne, ebbero molte imitazioni in Italia specialmente da parte dei conti e dei duchi di Savoia. Si hanno esempi di denari viennesi conati da Amedeo VI.

Cfr.: *Enciclopedia Italiana*, Roma, 1937, volume XXV; CHIAUDANO M., *Il bilancio sabauda nel secolo XIII*, Torino, 1931.

(13) da nemus = legno, bosco.

Il bosco ha, in un primo tempo, lo stesso significato di terra incolta, ma diventa ben presto esso stesso una coltura. Cfr.: GABOTTO F., *L'agricoltura nella regione saluzzese dal secolo XI al XV*, B.S.S.S., vol. XV, Miscellanea Saluzzese, Pinerolo, 1902, pag. XIII.

Dal catasto del 1557, il più antico esistente nell'archivio comunale, si rileva che la superficie boschiva rappresentava l'1% delle terre coltivate. Cfr.: PALLAVICINI C., *Aspetti economici di Vinovo alla metà del secolo XVI*, *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*, LVIII, 1960, fascicolo I-II.

(14) Il DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Graz, 1954, alla voce «gorretus» dice: «ager viminibus, quod goris seu canalibus irrigari soleat, vic dictus».

(15) Gli alteni erano i vigneti in cui la vite era coltivata alta e quindi tra i filari si poteva utilizzare il terreno per altre coltivazioni, mentre «vinea» si diceva propriamente quella in cui la vite era coltivata bassa. Cfr.: GABOTTO F., *L'agricoltura nella regione saluzzese*, op. cit., pag. LXVIII.

(16) Il nome deriva da Abella o Avella, città della Campania, ove questo albero cresce in abbondanza.

(17) Con il termine «bladum» venivano indicate anche, genericamente, tutte le granaglie. Cfr.: GABOTTO F., *L'agricoltura nella regione saluzzese*, op. cit., pag. XXXII.

(18) Il DU CANGE, op. cit., alla voce «camparius» ha: «qui campos seu agros serial ne vastentur, aut furtis pateant, invigilat».

(19) La segala è la coltura più antica delle terre oggetto del presente studio, essa, con l'evolversi dei metodi di coltivazione e il miglioramento dei terreni, lascia gradualmente il posto al frumento. Cfr.: GABOTTO F., *L'agricoltura nella regione saluzzese*, op. cit., pag. XXX.

Durante la guerra franco-spagnola mentre l'esercito imperiale scorreva il territorio di Vinovo, il comune fu obbligato a contribuire al mantenimento delle truppe con 600 sacchi di frumento. Questo dimostra che il frumento ormai aveva sostituito la segala nella produzione agricola locale. Cfr.: ARCHIVIO DEL COMUNE DI VINOVO, Categoria I, Classe VIII, volume I, 1536/44.

(20) Sulla coltivazione della rapa in Piemonte nel M. E. cfr.: GRIBAUDI P.,

Sulla produzione agraria del Piemonte nella prima metà del secolo XVII, Annali Accademia dell'Agricoltura di Torino, volume unico, 1937/38, pag. 120.

(21) Si legge nel Mattioli, naturalista del XVI secolo: « la melega in Lombardia è quella che in molti luoghi si chiama sorgo ».

Il pane di meliga veniva chiamato dai toscani « saggina ». Cfr.: GRIBAUDI P., op. cit., pag. 105.

(22) leamine = letame.

(23) Cfr.: CARLI F., *Storia del commercio italiano - Il mercato nell'età del comune*, Padova, 1936, pag. 127.

(24) Il « sextarium » era già in uso nel 1281 in Savigliano cfr.: COMBA R., *Documenti saviglianesi inediti in Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo*, 1968, n. 58, pag. 48 e in *Rivoli nel 1265* cfr.: DAVISO M. C., *Coltivazione e reddito della vigna a Rivoli nel secolo XIV* in *Storia dell'economia italiana* a cura di C. M. Cipolla, Vol. I, Torino, 1959, pag. 98.

(25) L'adozione del sistema ponderale genovese conferma che i comuni siti a sud di Torino si rifornivano, nel secolo XVI, di merci a Genova e a Savona. Cfr.: RODOLFO G., *Una lettera autografa del pittore Gian Martino Spanzotti*, Torino, 1954, pag. 10.

(26) La rubrica 48 degli Statuti stabili che ogni peso doveva essere « signatum signo ordinato per dominos aut eorum potestatem ».

Gli « homines legales » venivano ancora eletti nel 1542. Cfr.: ARCHIVIO DEL COMUNE DI VINOVO, cat. 1ª, classe 8ª, vol. 1º, 1535/44.

(27) Cfr.: DE MADDALENA A., *Il mondo rurale italiano nel cinque e nel seicento*, *Rivista storica italiana*, LXXVI, 1964, pag. 341 e segg.